

N. R.G. 2015/13981



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13981/2015** promossa da:

██████████, n. Edo State - Nigeria il ██████████, con e presso l'avv. Stigliano Mariagrazia,

Ricorrente

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BARI

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Resistenti

Il Got, avv. Mariarosaria Porfilio, GI,

sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, giunto in Italia nell'Ottobre 2014, proveniente dalla Libia, dove si era stabilito per circa un anno, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine per la protezione sussidiaria.

Audito il 30\07\15, gli è stata negata la misura richiesta, avverso la quale ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine sussidiaria, in estremo subordine per la protezione umanitaria ai sensi del D.L.vo n. 286\2008, in ulteriore subordine per il riconoscimento del diritto di asilo, ed in estremo subordine la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Disposte dal GI le notifiche, eseguite, si è costituita solo la Commissione Territoriale.

Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, ha depositato documenti di cui al fascicolo processuale di parte, depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo ed implementato da ulteriore produzione



documentale nel corso della causa, ha depositato la documentazione consegnata alla Commissione Territoriale in sede di audizione dinanzi la PA.

Richiesta audizione, il ricorrente è stato ascoltato con ausilio di interprete di lingua inglese, è stato disposta altresì la traduzione della documentazione esibita in Commissione territoriale e versata in atti.

La causa quindi veniva riservata per la decisione.

La domanda è fondata e pertanto va accolta.

Il ricorso è tempestivo.

Va innanzitutto dichiarata la contumacia della Parte Pubblica PM, verificata la ritualità delle notifiche.

Giova precisare che il procedimento ex art. 702 bis cpc si caratterizza per la sua semplificazione rispetto all'ordinario giudizio di merito, in ciò discostandosi dai procedimenti cautelari – sommari propriamente detti tout court.

Ciò significa che il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc è a cognizione piena ed assoggettato alle usuali regole in ordine al regime dell'onere probatorio che grava sulla parte, nel caso specifico su parte ricorrente.

Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310/2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un'attenuazione dell'onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell'organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187/2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l'ampiezza dei poteri istruttori del giudicante.

In virtù del su richiamato quadro giurisprudenziale, il GI ha disposto la comparizione del ricorrente per la sua audizione.

Preliminarmente occorre esporre la metodologia utilizzata dal giudice nell'audizione del ricorrente e tanto ai fini per il controllo nel merito dell'eventuale giudice ad quem.

Per mezzo dell'interprete, si è utilizzato il più antico metodo dialogico a disposizione: quello socratico, la maieutica.

Si sono formulate domande in sequenza tale da spingere il ricorrente a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in modo più possibile autonomo, alternando, all'occorrenza, in base all'esposizione del ricorrente, con l'utilizzo ora della cd "tecnica ad imbuto", piuttosto che della cd tecnica "ad imbuto rovesciato" o della "a batteria" o della "a filtro" piuttosto che della tecnica "di controllo" e spaziando, ove necessitasse, in tutti i sei tipi di domanda: aperte, circolari, ipotetiche, ipotetiche – circolari, di riformulazione e chiuse.

Nel porre le domande, il giudice non ha fatto uso dello strumento di ricalco dei tre linguaggi adottati nell'esposizione dal ricorrente (LV, LNV, LPV), mantenendo i suoi linguaggi (V, NV, PV) uniformi e coerenti.

Nella formazione del convincimento, infine, questo giudice non ha inteso veicolare, non essendo supportato da mezzi audiovisivi di riproduzione dell'audizione del ricorrente, e dunque non essendo tale attività assoggettabile all'eventuale controllo, nel merito, da parte del giudice ad quem, i pur



fondamentali risultati ottenuti con l'utilizzo dello strumento della calibrazione, cioè l'aver colto le sfumature dei tre linguaggi (LV, LNV, LPV) utilizzati dal ricorrente nella sua esposizione.

Il ricorrente ha confermato in udienza la sua vicenda di vita, sì come esposta in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale, e l'ha approfondita, integrandola e meglio spiegandosi, il racconto del vissuto è stato lineare, logico e consequenziale.

Il vissuto narrato dal ricorrente trova riscontro documentale nella notizia di stampa locale dallo stesso esibita sin dalla sua audizione dinanzi la PA.

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento al relativo permesso di soggiorno.

Quanto alla misura da concedere.

Da quanto emerso, è incontrovertibile che al ricorrente, pur essendo vittima di persecuzione individuale, non può applicarsi nei suoi confronti la Convenzione di Ginevra del 28\7\1951, ratificata in Italia con L. n. 722\1954, relativa allo status di rifugiati, come integrata dal Protocollo di New York del 1967, poiché essa definisce "rifugiato" colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A) ed il ricorrente non ha documentato in alcun modo esser stato denunciato alla polizia o ricercato dalle forze dell'ordine mentre è perseguitato dai medesimi adepti della setta cultistica di appartenenza del padre defunto.

Il ricorrente pertanto ha diritto alla protezione sussidiaria, introdotta, in applicazione della normativa europea, dal D. L.vo n. 251\2007, che riconosce tale status a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinvio nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità, ut de quo.

Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato e concessa la protezione sussidiaria.

Quanto alla regolamentazione delle spese ed alla richiesta di ammissione in via definitiva al gratuito patrocinio a spese dello Stato, essa va concessa ed occorre evidenziare che vi sono due principi di pari rango costituzionale, i.e. la garanzia del diritto di difesa ai cittadini non abbienti (art. 24 Cost.) ed il principio di equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, che tutte le pubbliche amministrazioni, sono tenute ad osservare (art. 97, co. 1, Cost., come introdotto da L. Cost. n. 1\12, entrato in vigore con l'esercizio finanziario 2014).

Ne consegue che, nel contemperamento di tali interessi, occorre farsi luogo alla fondatezza della domanda al momento del diniego da parte della PA per regolamentare le spese sotto la forma della soccombenza ovvero della compensazione.

Poiché la domanda era fondata sin dal momento dell'audizione del ricorrente, essendo pervenuta il GI, sulla scorta della medesima documentazione a risultato diametralmente opposto a quello della Commissione Territoriale, che non ha concesso il permesso di soggiorno in via amministrativa, senza ricorrere all'A.G.O., il ricorrente va ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e la PA che ha dato luogo al giudizio, evitabile, condannata alle spese in favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato mentre occorre compensare le spese tra il ricorrente ed il PM, tenuto conto del comportamento contumaciale dello stesso, non avendo dato luogo al giudizio, che si liquidano come da separato e contestuale decreto.



E tuttavia.

Come esiste la prassi presso il Tribunale di Bari che pone a carico del ricorrente le notifiche degli atti introduttivi al PM in sede, per esigenze di Cancelleria, così sovvertendo la ratio della legge in subiecta materia (cfr: propria ordinanza in RG n. 781\2015 in <http://www.diritto.it/docs/36890>), resa in senso conforme allo stesso Giudice della Legittimità che così testualmente: *“espressa previsione legislativa del dovere di notificazione del ricorso e del decreto a cura della Cancelleria”* (in termini: Corte di Cassazione, S.C. VI – 1, Ord. n. 06879\2011 in <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/cassazione.sesta.sezione.civile.6879.2011.pdf>), è altresì ivi esistente la prassi che nei procedimenti avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale compensa sempre le spese tra le parti processuali, quand’anche il ricorrente avesse, secondo i criteri sopra individuati, diritto a declaratoria di vittoria delle spese di lite, la cui ratio è rinvenibile sempre per esigenze di Cancelleria onde evitarle una partita di giro, metodo contabile, in cui un’operazione è registrata in bilancio contemporaneamente, e per lo stesso ammontare, in entrata e in uscita, nonostante tale metodo sia usualmente praticato anche in contabilità pubblica.

Non risulta peraltro avvenuta ovvero in essere alcuna impugnazione, pendente ovvero definitiva, avverso la suddescritta regolamentazione delle spese nei casi riferiti che pure danno diritto alla vittoria delle spese a parere di questo giudicante (in termini: propria ordinanza in RG 1717\2015 in <http://www.diritto.it/docs/38332>).

Di talchè, preso atto della surrichiamata prassi esistente presso il Tribunale di Bari in materia di regolamentazione delle spese a definizione di tale contenzioso, il ricorrente va ammesso al gratuito patrocinio e si compensano integralmente spese e competenze di lite tra tutte le parti processuali, come da separato e contestuale decreto di liquidazione, che si deposita, in favore del difensore e dell’interprete.

Ogni altra questione in rito ed in merito rimane assorbita.

P.Q.M.

il Giudice Onorario del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- a) dichiara la contumacia del P.M.;
- b) accoglie la domanda ed annulla il provvedimento impugnato;
- c) riconosce a ██████████, n. Edo State - Nigeria il ██████████, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- d) ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- e) compensa integralmente le spese tra il ricorrente e le Parti Pubbliche, che liquida come da separato e contestuale decreto;
- f) ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege;
- g) manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso in Bari il 16\03\2017



Il Giudice Onorario di Tribunale

Avv. Mariarosaria Porfilio